



Sent. n.565/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dal Sigg.ri Magistrati

dott. Anna Bombino Presidente F.F.

dott. Eugenio Musumeci Consigliere

dott. Massimo Balestieri Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 75977 del registro di segreteria
promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- 1) Federici Giuseppe, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Fabio Pisani e Fernando Ianniello, ed
elettivamente domiciliato presso il loro studio
sito in Roma, alla Circonvallazione Clodia n.
36/A;
- 2) Ciccarelli Laforgia Anna Maria, rappresentata e
difesa dall'Avv.to Peppino Mariano, ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio
sito in Roma, alla via Giovanni Pierluigi da
Palestrina n. 55;
- 3) Ricci Monica, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Barbara Cavoli e Pasquale Varone, ed

elettivamente domiciliata presso il loro studio
sito in Roma, al Lungotevere della Vittoria n.

9;

4) Tasciotti Angelina, rappresentata e difesa dall'
Avv.to Armando Argano, ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio sito in Latina,
alla via Ulpiano n. 2;

5) Testa Isabella, rappresentata e difesa
dall'Avv.to Salvatore Mileto, ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio sito in Roma,
alla via Pietro da Cortona n. 8.

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 25/09/2018, il
relatore Cons. Balestieri, il P.M. V.P.G. Montella
e gli avvocati Pisani, Mariano, Varone, Argano e
Mileto.

FATTO

Con atto di citazione la Procura regionale ha
convenuto in giudizio i Sig.ri Giuseppe Federici,
Monica Ricci, Anna Maria Ciccarelli Laforgia,
Isabella Testa e Angelina Tasciotti, chiedendo la
loro condanna al pagamento dell'importo di €
676.082,08 in favore del Comune di San Felice Circeo,
suddivisa in parti eguali o della diversa somma che
risulterà in causa, oltre rivalutazione e interessi

e spese di giustizia in favore dello Stato.

Ha rappresentato che l'indagine è stata avviata a seguito della segnalazione di danno erariale trasmessa dall'Ispettorato Generale della Finanza della Ragioneria Generale dello Stato in data 16/11/2012, dalla quale sono emerse gravi e diffuse irregolarità contabili che hanno determinato il dissesto dell'Ente formalizzato con la delibera di Consiglio comunale n. 53 del 21/12/2012.

Alla luce delle indagini svolte sono emersi i seguenti profili di danno afferenti alla spesa per il personale:

1. *"Indebito inserimento nella parte stabile del fondo di risorse aggiuntive collegate ad un incremento della dotazione organica che non si è legittimamente realizzato per un importo annuo pari a € 40.000,00 (€ 1600.000,00 nel quadriennio 2009/2012);*
2. *Indebito utilizzo delle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. k), del CCNL 1.4.1999 per l'incentivazione delle prestazioni non rientranti tra quelle previste dalla legge, e surrettizia stabilizzazione delle relative somme nei fondi dal 2010 al 2012 per un importo pari a complessivi € 356.410,93;*

3. *Illegittimo utilizzo, nel biennio 2008-2009, dei proventi da sanzioni per violazione del codice della strada per l'incentivazione del personale della Polizia municipale, in violazione di consolidati orientamenti dottrinari e giurisprudenziali, per complessivi € 23.284,00".*

Con riferimento all'indebito inserimento, disposto con la delibera di Giunta n. 266/2006, nella parte stabile della retribuzione accessoria di risorse aggiuntive collegate ad un incremento della dotazione organica non realizzato, la Procura regionale ha richiamato il parere dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) n. 499-15L1 che ha chiarito come, a tal fine, siano necessarie due condizioni: 1) aumento complessivo dei posti della dotazione organica; 2) assunzione di nuovo personale sui posti di nuova istituzione.

Nel caso di specie la Procura contabile ha evidenziato che l'incremento del fondo è avvenuto in assenza delle suddette condizioni, in quanto dal 1999 al 2012 non vi è stato un aumento di personale. L'indebito incremento ha determinato un danno erariale, relativamente al periodo 2009-2012, quantificato come segue: € 54.794,00 anno 2009; €

18.725,00 anno 2010; € 22.703 anno 2011; € 11.608,00 anno 2012, tenuto conto dell'ammontare del fondo disponibile comprensivo dell'indebito incremento pari a € 40.000,00 annui e l'importo annualmente erogato.

Con riferimento all'indebito utilizzo delle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. k), del CCNL 1/04/1999 per l'incentivazione di prestazioni non rientranti tra quelle previste dalla legge, la Procura contabile ha rilevato che sono state erogate somme in violazione delle finalità previste dalla suddetta disposizione, senza, quindi, alcuna correlazione con effettivi incrementi della produttività.

Il danno erariale è stato così quantificato in base al momento della liquidazione: € 45.480,00 anno 2009; € 38.400,00 anno 2010; € 98.327,31 anno 2011; € 42.779,00 anno 2012; € 8,50 anno 2013.

Con riferimento all'illegittimo utilizzo dei proventi da sanzioni per violazione del codice della strada, la Procura ha rilevato che tali risorse possono confluire nel fondo per la retribuzione accessoria solo a partire dall'esercizio finanziario 2010, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 40 della legge n.

120/2010, che ha introdotto il comma 5 - bis all'articolo 208 del suddetto codice, come anche chiarito dall'ARAN con il parere n. 499-15M1 e dalla stessa magistratura contabile (Corte dei conti, Sezioni riunite per la regione siciliana, parere n. 8/2006).

Il danno erariale è stato così quantificato in base al momento della liquidazione: € 13.690,00 anno 2008; € 9.320,00 anno 2009.

Con nota n. 22/ris del 20/11/2014 il segretario comunale ha segnalato le ulteriori fattispecie di danno, oggetto di rilievo da parte della Procura:

4) indebita attribuzione di assegni ad personam sulla base di una disposizione contrattuale illegittima;

5) illegittima attribuzione di compensi per l'effettuazione delle funzioni di vice segretario;

6) illegittima attribuzione di indennità ad personam per responsabilità di posizione organizzativa ad interim;

7) illegittima attribuzione di compensi per progetti finalizzati effettuati senza i necessari presupposti;

8) illegittima erogazione di compensi per l'incentivazione ex art. 92, comma 5, del D.lgs. n.

163/2006.

Con riferimento all'indebita attribuzione di assegni ad personam per posizioni super sulla base di una disposizione contrattuale illegittima, il riconoscimento di tale indennità è stato disposto con l'art. 5 del contratto decentrato integrativo (CDI) del 31/03/2003, in contrasto l'art. 5 del CCNL del 31/03/1999 che disciplina la progressione orizzontale.

L'indebita attribuzione dei suddetti compensi è stata effettuata dall'esercizio 2004 all'esercizio 2014 secondo il seguente riparto al netto e al lordo di Irap e oneri previdenziali: € 336,48 (€ 445,16) anno 2004; € 336,48 (€ 445,16) anno 2005; € 336,48 (€ 445,16) anno 2006; € 252,36 (€ 333,87) anno 2007; € 16.132,63 (€ 21.343,47) anno 2008; € 25.871,46 (€ 34.227,94) anno 2009; € 24.188,46 (€ 32.000,92) anno 2010; € 22.791,85 (€ 30.153,62) anno 2011; € 21.139,84 (€ 28.039,45) anno 2012; € 21.081,30 (€ 27.890,56) anno 2013; € 10.611,65 (€ 14.039,21) anno 2014; per un totale netto € 143.132,68 e lordo € 189.364,54.

Per quanto concerne l'illegittima attribuzione di compensi per l'effettuazione di funzioni di vice segretario la Procura regionale ha osservato quanto

segue.

Sono stati attribuiti a favore di due dipendenti compensi per l'esercizio delle funzioni di vice segretario in applicazione dell'art. 39, comma 2, della legge 604/1962, norma abrogata dall'art. 35, comma 1, lettera g), del D.P.R. n. 465/1997 a far data dal 6/01/1998, mediante l'utilizzo di risorse di bilancio e non del fondo per la retribuzione accessoria.

L'indebita attribuzione dei suddetti compensi è stata effettuata dal 2009 al 2013 secondo il seguente riparto: € 930,62 anno 2009; € 1.619,96 anno 2010; € 2.443,10 anno 2011; € 2.083,77 anno 2012; € 2.242,99 anno 2013.

Con riferimento all'illegittima attribuzione di indennità ad personam per responsabilità di posizione organizzativa ad interim, la Procura ha osservato che la suddetta erogazione è stata decisa con delibera di giunta comunale n. 168/2008, in contrasto con quanto dispongono l'art. 2, comma 3 e l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, mediante l'utilizzo di risorse di bilancio e non del fondo per la retribuzione accessoria.

L'indebita attribuzione dei suddetti compensi è stata effettuata nel 2012 e nel 2013 secondo il

seguente riparto: € 11.269,73 anno 2012; € 10.982,00 anno 2013.

Con riferimento all'illegittima attribuzione di compensi per progetti finalizzati effettuati senza i necessari presupposti, la Procura regionale ha rilevato che il Comune ha approvato detti progetti senza disporre della necessaria provvista finanziaria e senza indicare alcun riferimento normativo dal quale desumere le risorse utilizzate e le finalità del loro impiego. Detti progetti non hanno le caratteristiche richieste dall'art. 18, comma 1, del CCNL dell'1/04/1999 e alcuni di essi sono finalizzati ad attribuire compensi aggiuntivi per lo svolgimento di lavoro ordinario.

L'indebita attribuzione dei suddetti compensi è stata effettuata nel 2011 e nel 2012 secondo il seguente riparto: € 5.750,00 anno 2011; € 43.905,28 anno 2012.

Con riferimento all'illegittima erogazione di compensi per l'incentivazione ex art. 92, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006, la Procura regionale ha rilevato che sono stati corrisposti nell'anno 2012 compensi a favore di alcuni dipendenti per attività non rientranti tra quelle previste dalla suddetta norma per un importo pari a € 4.186,10.

Per tutti i suddetti rilievi la Procura ha elencato i nominativi degli amministratori e dei funzionari intervenuti nella procedura.

In conclusione, in ragione dei suddetti rilievi, la Procura regionale ha contestato ai convenuti il complessivo danno di € 676.082,08 (rilievo n. 1 € 107.830,00; rilievo n. 2 € 224.994,81; rilievo n. 3 € 23.010,00; rilievo n. 4 € 189.364,54; rilievo n. 5 € 9.320,44; rilievo n. 6 € 22.251,73; rilievo n. 7 € 49.655,28; rilievo n. 8 € 49.655,28).

Ha, quindi, rappresentato che non sussiste la prescrizione, rilevata da alcuni convenuti in sede di controdeduzioni all'invito a dedurre, in quanto trattasi di gravi e diffuse irregolarità contabili che hanno condotto l'Ente alla dichiarazione di dissesto con la delibera n. 53/2012 e che le indebite erogazioni sono state liquidate con il consenso sia dei Sindaci ed Assessori che dei dirigenti e dipendenti comunali. I fatti oggetto della domanda hanno, inoltre, rilievo penale e sono connotati da artifici e raggiri afferenti la stessa veridicità dei bilanci. Ha, poi, rappresentato che il termine della prescrizione non può che decorrere dall'effettiva conoscenza che si è verificata solo con i rilievi comunicati dall'I.G.F. in data

16/11/2012; in data 26/11/2014 i percettori e gli erogatori sono stati costituiti in mora con note del segretario comunale.

La Procura ha, quindi, ritenuto non sufficienti le argomentazioni presentate in sede di controdeduzioni e ha chiamato in causa i Sig.ri Giuseppe Federici, Anna Maria Ciccarelli Laforgia, Isabella Testa, Monica Ricci, Angelina Tasciotti per il risarcimento del complessivo danno pari a € 676.082,08 da suddividersi in parti eguali o nella diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre oneri accessori, a favore del Comune di San Felice Circeo.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse della convenuta Tasciotti, la difesa ha dedotto la nullità dell'istruttoria e della citazione per violazione dell'art. 51, commi 1, 2 e 3 del D.lgs. n. 174/2016, rilevando l'assenza della notizia di danno. Sul punto ha evidenziato che la Procura ha fatto riferimento alla segnalazione dell'Ispettorato Generale di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato (IGF) del 16/11/2012 ma la stessa IGF, con atti successivi allegati alla citazione (relazioni del 25/03/2014 e 9/06/2015) attesta che gli addebiti sono stati

definiti a seguito dei chiarimenti pervenuti dal Comune (fatte salve le determinazioni della Procura contabile relativamente ai rilievi dell'IGF 6,7,8 e 9). La riedizione dell'indagine da parte della Procura non sana la nullità.

Ha, poi, dedotto la nullità della citazione ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 174/2016 e l'inammissibilità per violazione dei principi di personalità e parziarietà della responsabilità amministrativa di cui all'art. 1, comma 1-quater della legge n. 20/1994.

In via preliminare ha eccepito anche la prescrizione quinquennale relativamente a tutti gli addebiti asseritamente commessi fino all'8/04/2012 considerata la data di notifica dell'invito a dedurre dell'8/04/2017, evidenziando l'assenza del doloso occultamento.

Da ultimo ha rilevato che la convenuta Tasciotti è coinvolta solo negli addebiti n. 2, 5, 6 e 7 e che non rientra tra i compiti del segretario comunale valutare o sindacare la legittimità degli appostamenti delle partite di bilancio. Ha rappresentato, poi, l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, in quanto trattasi per lo più di irregolarità formali

commesse in sostituzione temporanea del dirigente responsabile.

Nel dettaglio, con riferimento al rilievo n. 2 ha evidenziato di essere stata coinvolta solo in un progetto dell'anno 2012 per il quale è stata accertata solo una irregolarità formale.

Per quanto concerne il rilievo n. 5, ha rappresentato che si tratta di un compenso espressamente previsto dall'art. 21 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi del Comune e che trattasi solo dei seguenti importi: € 814,22 liquidazione n. 470/2011 ed € 525,24 liquidazione n. 870/2012.

Sul rilievo n. 6 ha rilevato di aver espresso parere favorevole alla delibera di Giunta comunale n. 168/2008 ma non vi è danno erariale in quanto i pagamenti sono stati di ammontare inferiore a quanto consentito dalla contrattazione collettiva. Con riferimento al rilievo n. 7, ha evidenziato di essere intervenuta solo in un atto di liquidazione in sostituzione del titolare dell'ufficio.

La difesa ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare in via preliminare la nullità e l'inammissibilità dell'atto di citazione e, in subordine, la prescrizione e, in ulteriore

subordine, di rigettare la domanda attrice; in caso di affermazione di responsabilità di esercitare il potere riduttivo, con vittoria di spese e compensi oltre oneri accessori di legge.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse della convenuta Ricci, la difesa ha dedotto la nullità della citazione per violazione dell'art. 51 del D.lgs. n. 174/2016, rilevando l'assenza della notizia di danno, esponendo considerazioni analoghe alla difesa della convenuta Tasciotti.

Ha, poi, eccepito la carenza di giurisdizione, in quanto la Procura ha contestato la legittimità delle erogazioni disposte a favore del personale consentite dalla contrattazione collettiva, sulla cui valutazione è competente il giudice del lavoro.

La difesa ha, poi, eccepito la prescrizione quinquennale precisando, per ciascun rilievo mosso dalla Procura, quanto segue:

- Rilievo n. 1: la delibera di giunta n. 266/2006 è stata annullata dalla delibera di giunta n. 8/2007. In ogni caso l'intero importo per tale voce di presunto danno (pari a € 107.130,00) è prescritto in quanto antecedente al 18/04/2012 tenuto conto della notifica dell'invito a dedurre

in data 19/04/2017;

- Rilievo n. 2: la convenuta non era responsabile dei servizi finanziari dal 17/05/2008 e ha nuovamente ricoperto tale qualifica solo in data 1/12/2012. In ogni caso l'intero importo per tale voce di presunto danno (pari a € 224.986,31) è prescritto e non costituisce, invece, danno l'importo di € 8,50 liquidato nel 2013 stante anche la mancanza di criteri per la sua quantificazione;
- Rilievo n. 3: si tratta di un presunto danno complessivamente pari a € 23.010,00, non attribuito al concorso della convenuta e in ogni caso prescritto;
- Rilievo n. 4: si tratta di un presunto danno complessivamente pari a € 189.364,54, del quale è prescritto l'importo di € 147.434,75 e quindi il danno non prescritto sarebbe pari a € 41.929,79;
- Rilievo n. 5: si tratta di un presunto danno complessivamente pari a € 9.320,44, del quale è prescritto l'importo di € 7.077,45 e quindi il danno non prescritto sarebbe pari a € 2.242,99;
- Rilievo n. 6: si tratta di un presunto danno complessivamente pari a € 22.251,73, del quale è

- prescritto l'importo di € 11.269,73 e quindi il danno non prescritto sarebbe pari a € 10.982,00;
- Rilievo n. 7: si tratta di un presunto danno complessivamente pari a € 49.655,28, prescritto in ragione della data di adozione delle Delibere di giunta n. 50 e n. 52 del 24/02/2012; inoltre la convenuta Ricci non era responsabile del servizio finanziario nell'arco temporale compreso tra il 17/05/2008 ed il 30/11/2012;
 - Rilievo n. 8: si tratta di un presunto danno complessivamente pari a € 49.655,28, ma in realtà pari a € 4.186,10 (secondo la tabella a pag. 66 della citazione); peraltro parte del suddetto danno è prescritto per l'importo di € 3.309,07, residuando l'erogazione pari a € 877,03 oggetto della liquidazione del 7/06/2012.

Alla luce delle considerazioni che precedono la difesa ha evidenziato che, a fronte di un complessivo danno quantificato dalla Procura in €. 676.082,08, non è prescritto solo l'importo di €. 56.031,81.

Ha, quindi, rilevato che l'ipotetico danno ascrivibile alla convenuta sarebbe pari a €. 11.206,36. Sul punto ha contestato quanto dedotto dalla Procura regionale circa la decorrenza del

termine di prescrizione e, con riferimento alla messa in mora effettuata dal segretario generale del Comune con nota prot. 17825 del 14/08/2014, notificata il 22/09/2014, ha rilevato che essa riguarda solo gli importi di € 6.650,54 per premi ed indennità che avrebbe indebitamente percepito ed € 4.146,35 per aver disposto pagamenti in assenza dei presupposti di legge. Ha evidenziato che trattasi di un atto di messa in mora generico ed immotivato che, in ogni caso, potrebbe tutt'al più, valere solo limitatamente all'importo ivi contestato pari a € 10.796,89.

La difesa ha, poi, eccepito l'inammissibilità della citazione per violazione dei principi di personalità e parziarietà della responsabilità amministrativa di cui all'art. 1, comma 1-quater della legge n. 20/1994.

Nel merito ha osservato quanto segue:

- Rilievo n. 1: non sussiste alcun danno erariale, peraltro prescritto, in quanto la delibera di giunta n. 266/2006 è stata annullata dalla delibera di giunta n. 8/2007 e non vi è stato alcun apporto della convenuta;
- Rilievo n. 2: non sussiste alcun danno erariale, peraltro in gran parte prescritto, in quanto

trattasi di risorse confluite nel Fondo per l'incentivazione e, quindi, tutt'al più il pregiudizio sarebbe stato arrecato agli altri dipendenti. Con riferimento alla liquidazione di € 8,50 nel 2013 ha rilevato che era relativa ad un progetto approvato nel 2011 e di essersi uniformata agli atti pregressi;

- Rilievo n. 3: non sussiste alcun danno erariale, peraltro prescritto, in quanto trattasi di risorse confluite nel Fondo per l'incentivazione e, quindi, tutt'al più il pregiudizio sarebbe stato arrecato agli altri dipendenti; inoltre tale danno non viene ascritto nella citazione alla condotta della convenuta;
- Rilievo n. 4: premesso che l'ipotetico danno non prescritto ammonta ad € 41.929,79, la delibera di giunta comunale n. 69/2003 si è limitata ad autorizzare la delegazione di parte pubblica alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo secondo lo schema già in precedenza concordato dalle delegazioni. Inoltre la delibera è stata adottata con l'assistenza del segretario comunale e reca il parere favorevole del Collegio dei revisori. L'erogazione delle risorse in questione è avvenuto a seguito di

successivi provvedimenti a cui la convenuta è rimasta estranea, sui quali si è sempre espresso in senso favorevole il Collegio dei revisori. Ha, poi, contestato il conteggio effettuato dalla Procura. Inoltre la convenuta era responsabile del Settore demografico nel periodo compreso tra il 17/05/2008 ed il 30/11/2012;

- Rilievo n. 5: con riferimento all'ipotetico danno non prescritto pari a € 2.242,99 la convenuta si è limitata a dare attuazione al provvedimento n. 53 del 28/12/2012 del Sindaco Petrucci. Tale voce di danno non sussiste in quanto si tratta di una erogazione, a carico del bilancio, connessa alla maggiore onerosità della prestazione lavorativa e in ogni caso manca il nesso causale e l'elemento soggettivo;
- Rilievo n. 6: l'ipotetico danno è in parte prescritto e non è ascrivibile alla condotta o all'elemento soggettivo della convenuta; le erogazioni in questione gravano sul bilancio e trovano fondamento in diversi atti della giunta;
- Rilievo n. 7: si tratta di un ipotetico danno in parte prescritto; la convenuta si è limitata a liquidare l'importo di € 4.155,48 per un progetto già approvato che ha portato a oggettivi vantaggi

per l'Ente in tema di recupero da evasione tributaria. In ogni caso il suddetto danno non è ascrivibile alla condotta o all'elemento soggettivo della convenuta;

- Rilievo n. 8: l'ipotetico danno è prescritto e in ogni caso non è ascrivibile alla condotta o all'elemento soggettivo della convenuta.

La difesa ha concluso chiedendo di dichiarare in via preliminare la nullità della citazione, la carenza di giurisdizione e l'inammissibilità della citazione e nel merito la prescrizione e il rigetto della domanda attrice; in subordine ha chiesto l'applicazione del potere riduttivo. Con vittoria di spese.

Con comparsa di costituzione e successiva memoria difensiva depositata nell'interesse del convenuto Federici, la difesa ha eccepito la prescrizione quinquennale rilevando che non sussiste l'ipotesi di doloso occultamento del danno.

Con riferimento alla nota di messa in mora notificata il 15/12/2014 ha contestato la sua valenza interruttiva in quanto con essa è stato chiesto il minore importo di €. 196.525,87 con riferimento alle delibere ivi elencate; ha osservato che il convenuto ha ricoperto la carica di assessore dal 12/11/2010

al 18/05/2012 e, quindi, non ha partecipato alle delibere pregresse citate nella nota di messa in mora e ha precisato che una delle delibere è stata menzionata solo nella nota ma non considerata nella citazione come produttiva di danno.

Per quanto concerne la posizione del convenuto Federici in relazione ai singoli rilievi contestati dalla Procura, la difesa ha rilevato quanto segue:

- Rilievi n. 1, 3, 4 e 5, 6 ed 8: assoluta estraneità alla vicenda come emerge dallo stesso atto di citazione.

La difesa ha, poi, dedotto che nel caso in esame occorre applicare quanto dispone l'art.1, comma 1 ter, della legge n. 20/1994, in quanto le delibere a cui ha partecipato il convenuto sono state assunte con il voto favorevole di tutti i componenti della giunta e con il parere favorevole dei funzionari e del collegio di revisione.

Da ultimo ha rilevato l'assenza di un comportamento colposo.

Ha concluso chiedendo di respingere la domanda in quanto prescritta e/o infondata e in subordine la riduzione equitativa dell'addebito.

Con atto di costituzione e memoria difensiva depositata nell'interesse della convenuta Testa, la

difesa ha eccepito la prescrizione quinquennale, rilevando che il rapporto di lavoro con l'Ente è cessato a far data dal 9/05/2012. Sul punto ha evidenziato che non costituiscono idonei atti di messa in mora le note del segretario comunale del 14/08/2014 prot. n. 17832 e 17834 con le quali è stato solo chiesto un rimborso per emolumenti non dovuti.

Ha, poi, osservato che non ricorre l'ipotesi del doloso occultamento del danno.

Ne consegue che, tenuto conto dell'invito a dedurre notificato in data 19/04/2017, la convenuta potrebbe essere responsabile solo di eventuali danni alla stessa ascrivibili nel periodo compreso tra il 19/04/2012 ed il 9/05/2012, ma in detto periodo non vi è stato alcun atto che ha visto il coinvolgimento della convenuta. L'intero ipotetico danno attribuibile alla convenuta Testa è, quindi, prescritto.

Ha, poi, eccepito la nullità della citazione per violazione degli articoli 86 ed 87 del codice di giustizia contabile.

In subordine e nel merito la difesa ha rilevato che la funzione di Responsabile dei Servizi finanziari ha assunto una nuova dimensione solo con l'entrata

in vigore del D.L. n. 174/2012, successivo alla cessazione dell'incarico.

Ha, poi, evidenziato l'assenza di responsabilità ed in estremo subordine ha chiesto l'esercizio del potere riduttivo.

La difesa ha concluso chiedendo il completo discarico della convenuta Testa.

Con memoria di costituzione depositata nell'interesse della convenuta Ciccarelli Laforgia, la difesa ha eccepito la prescrizione quinquennale tenuto conto dell'invito a dedurre notificato in data 16/05/2017. Al riguardo ha, poi, rilevato che la comunicazione del segretario comunale del 26/11/2014 non è idonea ai fini della messa in mora in quanto difetta degli elementi a ciò necessari.

In ogni caso ha rilevato che detta comunicazione riguarda solo i rilievi oggetto della relazione ispettiva dell'IGF e non anche quelli oggetto della relazione del segretario comunale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'unico atto interruttivo della prescrizione rispetto alle contestazioni derivanti dalla citata relazione del segretario comunale è rappresentato dall'invito a dedurre; la convenuta è, invece, estranea, per stessa ammissione della Procura, alla

contestazione n. 8.

Per quanto concerne le restanti contestazioni n.1, 2 e 3, la difesa ritiene che anche per esse valga l'efficacia interruttiva del solo invito a dedurre, con la conseguenza che l'ipotetico danno non prescritto sarebbe limitato alle erogazioni di cui agli anni 2013 e 2014.

Nel merito ha contestato il requisito dell'attualità e concretezza del danno erariale, in quanto sussiste la possibilità di recupero delle somme nei confronti dei percettori.

Al riguardo la difesa ha evidenziato che il Comune ha avviato la procedura di ricostituzione dei fondi del salario accessorio del personale dipendente per gli anni dal 1995 al 2016, con atto di giunta n. 151 del 26/09/2017, all'esito avvalendosi della sanatoria o della procedura di recupero di cui all'art. 4 del D.L. n. 16/2014.

In subordine, e sempre nel merito, la difesa ha evidenziato quanto segue:

- Rilievo n. 1: ha rilevato che l'Ente ha stabilizzato 44 unità lavorative con conseguente insufficienza del fondo; ha, quindi, richiamato le delibere intervenute munite dei necessari pareri anche dell'organo di revisione. Ha,

inoltre, evidenziato l'incremento dei servizi espletati dal Comune. Con riferimento all'anno 2009 ha contestato la modalità di calcolo della Procura rilevando che nel fondo erano presenti ulteriori €. 30.062,00 derivanti da economie di anni pregressi;

- Rilievo n. 2: ha rilevato che i progetti sono stati finanziati con risorse proprie di bilancio e che hanno apportato vantaggi per la collettività; al riguardo ha evidenziato la buona fede della convenuta e ha esaminato i singoli progetti in cui è stata coinvolta;
- Rilievo n. 3: ha segnalato che la giurisprudenza amministrativa consentiva l'utilizzo di tali risorse per incentivare il personale della polizia municipale (Tar Sicilia - Sez. Palermo, sent. n. 1136/2001);
- Rilievo n. 4: ha rilevato che si tratta di erogazioni disposte ai sensi dell'art. 5 del CDI sottoscritto dal Comune il 31/03/2003, contratto autorizzato con delibera di giunta comunale n. 69 del 30/03/2003; la convenuta si è, quindi, limitata ad applicare la suddetta disposizione contrattuale;
- Rilievo n. 5: ha evidenziato di aver dato

esecuzione al decreto sindacale e all'art.21, comma 2, del "Regolamento comunale degli uffici e dei servizi", approvato con delibera di Giunta n. 109 del 19/03/1999 e tenuto conto del parere rilasciato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

- Rilievo n. 6: ha evidenziato di aver dato esecuzione alla delibera di giunta comunale n. 168 del 9/07/2008 e all'art.8, comma 5, del "Regolamento comunale degli uffici e dei servizi".
- Rilievo n. 7: ha rilevato che il progetto in questione è stato approvato dalla giunta con la delibera n. 50 del 24/02/2012, finanziato con le risorse libere del bilancio comunale ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a e 18 del CCNL del 1999, e che la sua esecuzione ha comportato oggettivi vantaggi per il Comune.

In via generale la difesa ha, poi, rilevato la mancata chiamata in giudizio degli amministratori e degli altri funzionari e ha, quindi, chiesto di ridurre il quantum in caso di riconoscimento della responsabilità.

La difesa ha, poi, evidenziato l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo, precisando che

non risulta avviato alcun procedimento penale, e della colpa grave.

Da ultimo la difesa ha chiesto di tener conto dei vantaggi conseguiti dall'Ente ai fini di una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.. La difesa ha concluso chiedendo in via preliminare di dichiarare la prescrizione e l'insussistenza del requisito dell'attualità e concretezza del danno e nel merito di respingere la domanda attrice; in subordine ha chiesto di ridurre la quantificazione del danno anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.; con vittoria di spese e competenze.

Alla pubblica udienza del 25/09/2018 con ordinanza a verbale è stata rigettata la richiesta di rinvio avanzata dalle difese in relazione alla ricognizione del fondo per il salario accessorio dei dipendenti; Il P.M. e le difese hanno concluso come da verbale.

DIRITTO

In via preliminare occorre esaminare le eccezioni dedotte dalle difese dei convenuti.

1. Nullità della citazione per mancanza della notizia di danno erariale.

L'eccezione è infondata in quanto l'istruttoria è iniziata a seguito della prima relazione dell'IGF; le successive determinazioni della stessa IGF non

incidono sull'autonoma valutazione della Procura regionale circa la sussistenza o meno della responsabilità amministrativa. Si rileva, inoltre, che anche l'IGF, nel prendere atto dei provvedimenti avviati dal Comune per superare le criticità rilevate, ha ritenuto conclusa la trattazione delle questioni emerse, *"fatte salve le eventuali determinazioni della Procura Regionale della Corte dei conti in indirizzo"*

Pertanto il Collegio rigetta l'eccezione.

2. Carenza di giurisdizione.

L'eccezione è infondata in quanto sussiste la giurisdizione del giudice contabile sull'erogazioni indebite di denaro pubblico effettuate da soggetti legati da rapporto di servizio. Il danno prospettato dalla Procura regionale attiene al depauperamento dell'Ente le cui risorse sarebbero state utilizzate per finalità non previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva con conseguenti minori servizi a favore della collettività di riferimento. Pertanto l'eccezione è respinta.

3. Nullità della citazione per violazione dell'art. 86, comma 2, lett. c, del codice di giustizia contabile.

L'art. 86, comma 2, lett. c, dispone che l'atto di

citazione deve contenere "l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione"; ai sensi del successivo comma 6 la citazione è nulla se risulta omesso o assolutamente incerto il suddetto requisito.

Nel caso in esame non ricorre la suddetta situazione in quanto l'atto di citazione individua gli atti amministrativi ed i soggetti che, a giudizio della Procura, hanno determinato il danno.

Pertanto l'eccezione è respinta.

4. Inammissibilità della citazione per violazione dei principi di personalità e parziarietà della responsabilità amministrativa di cui all'art. 1, comma 1-quater della legge n. 20/1994.

L'eccezione è infondata in quanto gli elementi forniti nell'atto di citazione e nella documentazione allegata consentono al Collegio di valutare le singole posizioni dei convenuti ai fini dell'attuazione del principio di parziarietà.

5. Inammissibilità della citazione per mancanza del requisito della certezza e attualità del danno.

L'eccezione è respinta in quanto la Procura ha agito in virtù di erogazioni già disposte, fermo restando

che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare gli eventuali recuperi di legge all'esito dell'attività di ricognizione sul fondo per la produttività.

6. Questione di legittimità costituzionale degli articoli 86 e 87 c.g.c.

La difesa della convenuta Testa ha rilevato che, in base ad una lettura costituzionalmente orientata degli articoli 86 e 87 c.g.c. sussiste l'onere della Procura di replicare alle controdeduzioni e ha chiesto, in caso contrario, che sia sollevata una questione di legittimità costituzionale dei suddetti articoli per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

La suddetta lettura contrasta con la giurisprudenza costante che ha escluso la sussistenza di un onere a carico del pubblico ministero contabile di rappresentare analiticamente le ragioni per cui abbia ritenuto di disattendere gli elementi forniti in sede di controdeduzioni (Sezioni riunite n. 7/98/QM, Seconda Sezione Centrale d'Appello n. 326/2018).

Pertanto la prospettata questione di legittimità costituzionale è respinta.

7. Prescrizione.

La responsabilità amministrativa per danno erariale

si prescrive, come è noto, in cinque anni, decorrenti dall'erogazione delle somme indebite.

Nel caso in esame l'istruttoria della Procura regionale è iniziata a seguito della relazione dell'IGF, a seguito della quale sono state contestate le fattispecie di danno relative ai rilievi nn. 1,2 e 3.

Con successiva nota il segretario comunale ha, poi, segnalato le fattispecie di danno relative ai rilievi nn 4,5,6,7 e 8.

Alla luce della documentazione in atti il Collegio ritiene che non sussista l'ipotesi di doloso occultamento del danno tramite artifici e/o raggiri in quanto le erogazioni contestate sono state disposte attraverso provvedimenti pubblici senza alcun comportamento da parte dei convenuti finalizzato a celare l'indebita erogazione; sul punto è, poi, la stessa Procura che ipotizza una responsabilità per colpa grave avendo chiesto una ripartizione del danno in parti eguali.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che siano prescritti gli importi erogati anteriormente al quinquennio antecedente la notifica dell'invito a dedurre. Per quanto concerne gli atti di messa in mora notificati dal segretario

comunale, il Collegio rileva che risultano essere stati depositati dalla Procura regionale gli atti di messa in mora relativi ai componenti della giunta comunale, di cui è stato evocato in giudizio solo l'assessore Federici, e dalla difesa l'atto di messa in mora relativo alla convenuta Testa. Al riguardo il Collegio ritiene che trattasi di atti generici e non pienamente rispondenti alle contestazioni mosse con l'invito a dedurre, impregiudicato ogni ulteriore giudizio di idoneità degli stessi atti per l'azione restitutoria avviata dall'Ente.

Pertanto solo la notifica dell'invito a dedurre costituisce, ad avviso del Collegio, idoneo atto interruttivo della prescrizione.

Gli inviti a dedurre sono stati notificati nelle seguenti date: Tasciotti il 8/04/2017; Testa e Ricci il 19/04/2017; Ciccarelli Laforgia il 3/05/2017; Federici l'1/08/2017.

Si procede, quindi, per ciascun rilievo, a verificare gli effetti della prescrizione tenuto conto della suddetta data di notifica dell'invito a dedurre:

- rilievo n. 1 €. 107.830,00; trattasi di erogazioni effettuate nel periodo compreso tra il 2009 ed il 2012, importo parzialmente

prescritto fatta eccezione per quanto specificato in sede di esame dei successivi rilievi;

- rilievo n. 2 €. 224.994,81: trattasi di erogazioni effettuate nel periodo compreso tra il 2009 ed il 2013, non risultano prescritti i seguenti importi: 1) Progetto finalizzato del settore amministrazione generale per l'assistenza agli organi istituzionali in occasione della celebrazione dei matrimoni: è stato approvato con la delibera di giunta comunale n. 187 del 1/07/2011, con il voto favorevole del convenuto Federici e con il parere di regolarità contabile della convenuta Tasciotti e di regolarità tecnica di altro funzionario: €. 556,00 relativo all'atto di liquidazione n. 887 del 16/10/2012 funzionari sig.ri Ciccarelli Laforgia e altro funzionario; €. 8.50 relativo all'atto di liquidazione n. 8 del 17/01/2013 funzionari sig.ri Ciccarelli Laforgia e Ricci; 2) Progetto finalizzato del settore amministrazione generale per sistemazione archivi del personale, approvato con delibera di giunta comunale n. 49 del 24/02/2012, con il voto favorevole del convenuto

Federici e con il parere di regolarità contabile della convenuta Testa e con il parere di regolarità tecnica di altro funzionario: €. 2.849,00 relativo all'atto di liquidazione n. 389 del 18/04/2012, funzionari Tasciotti e Testa; €. 2.647,00 relativo all'atto di liquidazione n. 431 del 16/05/2012, funzionario Tasciotti; €. 1.940,00 relativo all'atto di liquidazione n. 888 del 17/10/2012, funzionari Ciccarelli Laforgia e altro funzionario; 3) Progetto finalizzato settore lavori pubblici e servizio tecnologico, approvato con delibera di giunta comunale n. 25 dell'8/02/2012, con il parere di regolarità contabile della convenuta Testa e di regolarità tecnica di altro funzionario: €. 8.310,00 relativo all'atto di liquidazione n. 433 del 17/05/2012, funzionario Tasciotti.

Il danno non prescritto risulta essere pari a €. 16.310,50.

- rilievo n. 3 € 23.010,00: trattasi di erogazioni effettuate nel 2008 e nel 2010 e, quindi, il danno è interamente prescritto;

-rilievo n. 4: Indebita attribuzione di assegni ad personam sulla base di una disposizione contrattuale illegittima: trattasi di erogazioni

effettuate tra il 2004 ed il 2014, non risultano prescritti i seguenti importi relativi agli anni 2013 e 2014, in assenza di prova circa la data di erogazione relativa all'anno 2012: €. 27.980,56 anno 2013; €. 14.039,21 anno 2014, per un totale pari a €. 42.019,77. Il danno è calcolato al lordo degli oneri previdenziali e Irap in conformità all'indirizzo maggioritario della giurisprudenza contabile (sul punto si rinvia a Corte conti, Sezione di Appello per la Sicilia, sent. n. 108/2017). Nei suddetti esercizi finanziari 2013 e 2014 il responsabile del personale era la convenuta Ciccarelli Laforgia, fatta eccezione per il periodo tra il 11/02/2014 ed il 6/11/2014 durante il quale il ruolo è stato ricoperto dalla convenuta Ricci, mentre il responsabile dei servizi finanziari era nel 2013 la convenuta Ricci, che ha mantenuto tale funzione anche nei primi mesi del 2014 fino al 10/02/2014, poi il ruolo è stato assegnato ad altro funzionario;

- rilievo n. 5: Illegittima attribuzione di compensi per l'effettuazione delle funzioni di vice segretario sulla base di provvedimento del sindaco p.t.: trattasi di erogazioni effettuate

tra il 2009 ed il 2013, non risultano prescritti i seguenti importi: €. 575,24 relativo all'atto di liquidazione n. 870 del 12/10/2012, funzionario Tasciotti e altro funzionario; €. 646,22, relativo all'atto di liquidazione n. 47 del 13/02/2013, funzionari Tasciotti e Ricci; €. 172,25, relativo all'atto di liquidazione n. 50 del 19/02/2013, funzionari Tasciotti e Ricci; €. 577,75, relativo all'atto di liquidazione n. 140 del 21/03/2013, funzionari Tasciotti e Ricci; €. 250,00 relativo all'atto di liquidazione n. 187 del 21/03/2013, funzionari Tasciotti e Ricci; €. 250,00, relativo all'atto di liquidazione n. 216 del 13/05/2013, funzionari Tasciotti e Ricci; €. 250,00, relativo all'atto di liquidazione n. 295 del 20/06/2013, funzionari Tasciotti e Ricci; €. 96,77, relativo all'atto di liquidazione n. 357 del 17/07/2013, funzionari Tasciotti e Ricci. Pertanto non è prescritto l'importo di €. 2.567,73;

- rilievo n. 6: Illegittima attribuzione di indennità ad personam per responsabilità di posizione organizzativa ad interim: autorizzata con la delibera n. 168 del 9/07/2008, con il parere favorevole del responsabile del servizio

e del settore tecnico convenuta Tasciotti: non risultano prescritti i seguenti importi: €. 2.087,00, relativo all'atto di liquidazione n. 805 del 19/09/2012, funzionari Ciccarelli Laforgia e altro funzionario; €. 688,00, relativo all'atto di liquidazione n. 886 del 16/10/2012, funzionari Ciccarelli Laforgia e altro funzionario; €. 503,00, relativo all'atto di liquidazione n. 916 del 16/11/2012, funzionari Ciccarelli Laforgia e altro funzionario; €. 688,00, relativo all'atto di liquidazione n. 941 del 10/12/2012, funzionari Ciccarelli Laforgia e Ricci; €. 688,00, relativo all'atto di liquidazione n. 7 del 16/01/2013, funzionari Ciccarelli Laforgia e Ricci; €. 688,00, relativo all'atto di liquidazione n. 41 del 13/02/2013, funzionari Ciccarelli Laforgia e Ricci; €. 688,00, relativo all'atto di liquidazione n. 117 del 18/03/2013, funzionari Ciccarelli Laforgia e Ricci; €. 686,00, relativo all'atto di liquidazione n. 165 del 15/04/2013, funzionari Ciccarelli Laforgia e Ricci; €. 1.029,00, relativo all'atto di liquidazione n. 213 del 10/05/2013, funzionari Ciccarelli Laforgia e Ricci; €. 1.029,00, relativo all'atto di

liquidazione n. 299 del 24/06/2013, funzionari Ciccarelli Laforgia e Ricci; €. 1.029,00, relativo all'atto di liquidazione n. 355 del 17/07/2013, funzionari Ciccarelli Laforgia e Ricci; €. 1.029,00, relativo all'atto di liquidazione n. 383 del 7/08/2013, funzionari Ciccarelli Laforgia e Ricci; €. 1.029,00, relativo all'atto di liquidazione n. 433 del 18/09/2013, funzionari Ciccarelli Laforgia e Ricci; €. 1.029,00, relativo all'atto di liquidazione n. 535 del 14/10/2013, funzionari Ciccarelli Laforgia e Ricci; €. 1.029,00, relativo all'atto di liquidazione n. 623 del 14/11/2013, funzionari Ciccarelli Laforgia e Ricci; €. 1.029,00, relativo all'atto di liquidazione n. 643 del 10/12/2013, funzionari Ciccarelli Laforgia e Ricci.

Pertanto l'importo non prescritto risulta essere pari a €. 14.260,00;

- rilievo n. 7: Illegittima attribuzione di compensi per progetti finalizzati effettuati senza i necessari presupposti. Non sono prescritti i seguenti importi:1) Piano di lavoro per definizione dei procedimenti di conciliazione dei terreni gravanti da uso civico

di cui alla legge 1766/27: approvato con delibera di giunta n. 50 del 24/02/2012, con il voto favorevole anche dell'assessore Federici e con il parere favorevole di regolarità contabile della convenuta Testa e di regolarità tecnica di altro funzionario: €. 14.500,10, relativo all'atto di liquidazione n. 626 del 15/05/2012, funzionari Tasciottti e altro funzionario; €. 14.499,73, relativo all'atto di liquidazione n. 919 del 21/11/2012, funzionari Ciccarelli Laforgia e altro funzionario; 2) Progetto finalizzato anno 2012 - Settore tecnico contabile - ufficio tributi: approvato con delibera di giunta n. 52 del 24/02/2012, con il voto favorevole anche dell'assessore Federici e con il parere favorevole di regolarità contabile e tecnico della convenuta Testa: €. 4.155,48, relativo all'atto di liquidazione n. 936 del 6/12/2012, funzionario Ricci.

L'importo non prescritto risulta pari a €. 33.155,31;

- rilievo n. 8: Illegittima erogazione di compensi per l'incentivazione ex art. 92, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006: importo interamente prescritto.

Alla luce della ricostruzione che precede, il danno non prescritto ammonta, quindi, a €. 108.313,31 (€ 16.310,50 + € 42.019,77 + € 2.567,73 + € 14.260,00 + € 33.155,31).

Prima di procedere nel merito della vicenda, il Collegio evidenzia che l'azione promossa dalla Procura regionale e quanto deciso dal Collegio in ordine alla prescrizione del danno non hanno effetti diretti e immediati sull'attività di rideterminazione del fondo per la contrattazione integrativa in corso di definizione e sulle consequenziali valutazioni del Comune in ordine all'azione di recupero delle somme indebitamente percepite.

Ciò posto, si passa all'esame del rilievo n. 1 - Indebito inserimento nella parte stabile del fondo di risorse aggiuntive collegate ad un incremento della dotazione organica che non si è legittimamente realizzato - in ordine al quale il Collegio condivide quanto prospettato dalla Procura regionale sulla base dei rilievi mossi dall'IGF e del parere dell'ARAN; gli effetti del suddetto indebito inserimento saranno valutati dall'amministrazione comunale a seguito dell'attività di ricognizione in corso ai fini del recupero di quanto indebitamente

percepito, fermo restando quanto deciso dal Collegio in ordine alla responsabilità amministrativa per danno erariale dei convenuti sulle singole contestazioni mosse dalla Procura regionale.

Con riferimento al rilievo n. 2 - Indebito utilizzo delle ricorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL dell'1/04/1999 per l'incentivazione di prestazioni non rientranti tra quelle previste dalla legge - si osserva quanto segue. La disposizione del CCNL è chiara nel prevedere che possono essere utilizzate per migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi *"le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17"*; l'art. 17 dispone che *"Le risorse di cui all'art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati"* e che *"In relazione alle finalità di cui al comma 1,*

*le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:
g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k)“.*

Dalla documentazione in atti emerge che sono stati riconosciuti incentivi per progetti non correlati ad alcun introito in grado di finanziarli per legge.

Tale circostanza risulta, altresì confermata dalla relazione del Comune del 24/10/2013, sottoscritta dalla convenuta Tasciotti nella qualità di segretario comunale, nella quale rappresenta che “se è vero che alcuni dei citati progetti non sono correlati ad alcun introito per legge in grado di finanziarli è pur vero che hanno determinato un sicuro miglioramento dei servizi a costi più bassi rispetto a quelli di un eventuale affidamento a terzi“.

I progetti in questione sono i seguenti:

- 1) progetto finalizzato del settore amministrazione generale per l'assistenza agli organi istituzionali in occasione della celebrazione dei matrimoni, approvato con la delibera di giunta comunale n. 187 del 1/07/2011, con il voto favorevole del convenuto Federici e con il parere di regolarità

- contabile della convenuta Tasciotti e di regolarità tecnica di altro funzionario;
- 2) progetto finalizzato del settore amministrazione generale per sistemazione archivi del personale, approvato con delibera di giunta comunale n. 49 del 24/02/2012, con il voto favorevole del convenuto Federici e con il parere di regolarità contabile della convenuta Testa e con il parere di regolarità tecnica di altro funzionario;
- 3) progetto finalizzato settore lavori pubblici e servizio tecnologico, approvato con delibera di giunta comunale n. 25 dell'8/02/2012, con il parere di regolarità contabile della convenuta Testa e di regolarità tecnica di altro funzionario.

Si tratta di progetti con cui sono stati riconosciuti incentivi al personale in assenza di una chiara e preliminare definizione dei risultati da raggiungere. Si è, in presenza, sostanzialmente di erogazioni a pioggia per l'assolvimento di compiti rientranti nell'ordinaria prestazione lavorativa.

Il suddetto danno è imputabile alla condotta connotata da colpa grave dei convenuti Federici, assessore al personale, Tasciotti, Testa, Ciccarelli

Laforgia, Ricci, quali funzionari che hanno espresso parere favorevole di regolarità contabile e/o che hanno disposto l'erogazione dell'incentivo senza alcun rilievo.

Al riguardo si evidenzia che, ad avviso del Collegio, non può essere applicata al convenuto Federici l'esimente di cui all'art. 1, comma 1-ter, legge n. 20/1994 in quanto la norma fa riferimento all'approvazione di atti di gestione di un ufficio amministrativo, mentre il caso in esame verte nel riconoscimento di emolumenti accessori tramite delibere di giunta; inoltre la qualifica di assessore al personale imponeva un'attenta analisi dei progetti all'esame della Giunta in occasione della loro approvazione. Con riferimento alla posizione dei convenuti Tasciotti e Testa il Collegio rileva che il parere di regolarità contabile e tecnica non riguarda solo la copertura della spesa ma investe anche il profilo della sua legittimità, come chiarito dalla giurisprudenza contabile (Corte conti, III Sezione Centrale Appello n. 122/2017)

Per quanto concerne la parte del danno pari a €. 16.310,50 attribuibile a ciascun convenuto, il Collegio ritiene che debba tenersi conto anche della

condotta di altri soggetti non evocati in giudizio. Pertanto in base ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. l'importo complessivo diminuisce a €. 10.000,00, comprensivo di rivalutazione, e, quindi, €. 2.000,00 per ciascun convenuto.

Si passa all'esame del rilievo n. 4: Indebita attribuzione di assegni ad personam sulla base di una disposizione contrattuale illegittima.

Al riguardo non vi è alcun dubbio che l'art. 5 del CDI sottoscritto il 31/03/2003, che ha disposto l'attribuzione di un assegno ad personam avente le stesse caratteristiche della progressione orizzontale, con conseguente qualifica del personale in A super, B super, c super e D super, sia in palese contrasto con la disciplina del CCNL del 31/03/1999, e in particolare con gli articoli 5 e 13 richiamati dalla Procura regionale, che rinviano alla tabella B allegata che elenca analiticamente le diverse categorie relative alla progressione orizzontale.

Alla luce di quanto precede sussiste la responsabilità per danno erariale delle convenute Ciccarelli e Ricci che, nella loro qualità di responsabile del personale e dei servizi finanziari, hanno indebitamente disposto le erogazioni in questione senza segnalare la violazione del CNL.

In relazione all'apporto causale di altro funzionario non evocato in giudizio e dei componenti della Giunta che hanno approvato il CDI, il danno, pari a €. 42.019,77, va quantificato ai sensi dell'art. 1226 c.c. in €. 20.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, da imputarsi in parti eguali ai convenuti Ciccarelli Laforgia e Ricci, ovvero €. 10.000,00 ciascuno.

Si passa all'esame del rilievo n. 5 - Illegittima attribuzione di compensi per l'effettuazione delle funzioni di vice segretario sulla base di provvedimento del sindaco p.t.

Al riguardo il Collegio condivide quanto rappresentato dalla Procura regionale ma, tuttavia, alla luce della documentazione in atti delle difese, ed in particolare della specifica risposta dell'ANCI, ritiene che non possa ritenersi sussistente la colpa grave.

Si passa all'esame del rilievo n. 6 - Illegittima attribuzione di indennità ad personam per responsabilità di posizione organizzativa ad interim.

Al riguardo il Collegio condivide quanto prospettato dalla Procura regionale in quanto detta indennità non risulta regolamentata dalla contrattazione

collettiva ed è stata deliberata con la delibera di giunta n. 168/2008, con il parere favorevole della convenuta Tasciotti nella qualità di responsabile del settore tecnico - contabile.

Sussiste, quindi, la colpa grave della suddetta convenuta Tasciotti e delle convenute Ciccarelli Laforgia e Ricci per aver provveduto all'indebita erogazione senza muovere alcun rilievo.

Il danno non prescritto ammonta a €. 14.260,00.

Per quanto concerne la parte del danno attribuibile a ciascun convenuto, il Collegio ritiene che debba tenersi conto anche della condotta di altri soggetti non evocati in giudizio e pertanto l'importo complessivo diminuisce, ai sensi dell'art. 1226 c.c., a €. 9.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, suddiviso in parti eguali tra i convenuti Tasciotti, Ciccarelli Laforgia e Ricci (€ 3.000,00 ciascuno).

Si passa all'esame del rilievo n. 7: Illegittima attribuzione di compensi per progetti finalizzati effettuati senza i necessari presupposti.

Al riguardo il Collegio condivide quanto prospettato dalla Procura regionale in quanto si tratta di progetti che non erano finanziabili con il fondo per la produttività e che sono stati predisposti dalla

convenuta Ciccarelli Laforgia per incentivare l'ordinaria attività dell'ufficio.

Si tratta dei seguenti progetti:

- 1) Piano di lavoro per definizione dei procedimenti di conciliazione dei terreni gravati da uso civico di cui alla legge 1766/27, approvato con la delibera n. 50/2012 con il voto favorevole dell'assessore Federici e con il parere di regolarità contabile della convenuta Testa;
- 2) Progetto finalizzato anno 2012 - Settore tecnico contabile - ufficio tributi, approvato con la delibera n. 52/2012 con il voto favorevole dell'assessore Federici e con il parere di regolarità contabile della convenuta Testa.

I convenuti responsabili dell'illecita erogazione sono i seguenti: Federici per aver espresso voto favorevole nella delibera di Giunta, Testa per aver espresso il parere di competenza, Ciccarelli Laforgia per aver predisposto i progetti ed effettuato le liquidazioni unitamente a Tasciotti e Ricci.

L'importo non prescritto risulta pari a €. 33.155,31.

Per quanto concerne la parte del danno attribuibile a ciascun convenuto, il Collegio ritiene che debba tenersi conto anche della condotta di altri soggetti non evocati in giudizio e pertanto l'importo complessivo diminuisce, ai sensi dell'art. 1226 c.c., a €. 25.000,00, comprensivo di rivalutazione, così suddiviso tenendo conto del ruolo marginale della convenuta Ricci: Tasciotti, Federici, Ciccarelli Laforgia e Testa €. 4.250,00 ciascuno, Ricci €. 2.500,00.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio condanna i convenuti al risarcimento del danno, a favore del Comune di San Felice Circeo, quantificato come segue, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi nella misura legale dal deposito della sentenza e fino al soddisfo e spese di giustizia a favore dello Stato:

Federici €. 6.250,00 (€ 2.000,00 + € 4.250,00);

Ciccarelli Laforgia €. 19.250,00 (€. 2.000,00 + €. 10.000,00 + €. 3.000,00 + €. 4.250,00);

Ricci €. 17.500,00 (€. 2.000,00 + €. 10.000,00 + €. 3.000,00 + €. 2500,00):

Tasciotti €. 9.250,00 (€.2.000,00 + €.3.000,00 + €.4.250,00);

Testa €. 6.250,00 (€.2.000,00 + €.4.250,00).

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando:

- respinge le eccezioni delle parti, tranne quella relativa alla prescrizione, parzialmente accolta;
- condanna i convenuti al risarcimento del danno, a favore del Comune di San Felice Circeo, quantificato come segue, comprensivo di rivalutazione, oltre interessi nella misura legale dal deposito della sentenza e fino al soddisfo: Federici €. 6.250,00, Ciccarelli Laforgia €. 19.250,00, Ricci €. 17.500,00, Tasciotti €. 9.250,00, Testa €. 6.250,00.

Le spese di giustizia seguono alla soccombenza e sono liquidate in € 4.254,79 (quattromiladuecentocinquantaquattro/79) a favore dello Stato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 settembre 2018.

L'Estensore

Il Presidente F.F.

F.to Massimo Balestieri

F.to Anna Bombino

Depositata in Segreteria il 12 dicembre 2018

Il Dirigente
F.to Luciana Troccoli